

D.Lgs. 18-4-2016 n. 50  
Codice dei contratti pubblici.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

## **Art. 213** *Autorità Nazionale Anticorruzione*

1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del *decreto legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla *legge n. 11 del 2016* e dal presente codice. <sup>(499)</sup> <sup>(508)</sup>

3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, lettera f-bis*), della *legge 6 novembre 2012, n. 190*, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

e) predispose e invia al Governo e al Parlamento la relazione prevista dall'*articolo 1, comma 2*, della *legge 6 novembre 2012, n. 190*, come modificato dall'*articolo 19, comma 5-ter*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito,

Puglia

L.R. 11-5-2001 n. 13

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.

Pubblicata nel B.U. Puglia 15 maggio 2001, n. 70.

## **L.R. 11 maggio 2001, n. 13 <sup>(1)</sup>.**

### **Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici <sup>(2)</sup>.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 maggio 2001, n. 70.

(2) Vedi anche il *Reg. 11 novembre 2004, n. 5*, sulle procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per le spese di investimento, e il *Reg. 18 marzo 2005, n. 13*, riguardante le procedure per l'ammissibilità ed erogazione di contributi per interventi finalizzati alla valorizzazione di beni individuati dall'UNESCO, siti nel territorio regionale.

#### **Art. 8**

##### *Osservatorio dei lavori pubblici.*

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera coordinata con l'Osservatorio nazionale.
2. La responsabilità dell'Ufficio "Osservatorio regionale dei lavori pubblici" è affidata a un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale, che si avvale delle strutture e del personale dell'Assessorato ai lavori pubblici.
3. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici provvede:
  - a) alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli esiti degli appalti e delle concessioni, le ditte aggiudicatrici e subappaltatrici, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, le perizie di variante, i tempi di esecuzione, i ritardi e le relative cause, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL e Casse Edili delle province di Puglia ed Edilcassa di Puglia;
  - b) alla formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle Amministrazioni interessate.
4. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Osservatorio i dati dallo stesso richiesti per la realizzazione dei suoi obiettivi entro i termini e nei modi previsti dalla normativa nazionale. La mancata osservanza di quanto innanzi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.

5. Fenomeni particolari di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono segnalati ai competenti organismi statali.

---

---

(giurisprudenza)

**Art. 13**

*Elenco regionale prezzi.*

1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata.

---

---

D.Lgs. 18-4-2016 n. 50  
Codice dei contratti pubblici.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

## **Art. 2** *Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome*

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. <sup>(8)</sup>
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

---

(8) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.*

---

con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni; <sup>(501)</sup>

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'articolo 163 del presente codice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara; <sup>(509)</sup>

h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici <sup>(502)</sup>.

4. L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del *decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*. Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10. <sup>(499)</sup>

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi

nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della *legge 31 dicembre 2009, n. 196*, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della *legge 17 maggio 1999, n. 144* e della banca dati di cui all'articolo 36 del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, al fine di assicurare, ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, del *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. <sup>(503)</sup>

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. <sup>(504)</sup>

10. L'Autorità gestisce il Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84. L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo 81. <sup>(505)</sup>

11. Presso l'Autorità opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all'articolo 210.

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 50.000. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. <sup>(506)</sup> <sup>(500)</sup>

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. <sup>(499)</sup>

15. L'Autorità gestisce e aggiorna l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 nonché l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'articolo 192.

16. E' istituito, presso l'Autorità, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

17-bis. L'ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle

procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. <sup>(507)</sup>

---

(499) Comma così corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164.

(500) Sull'applicabilità dei nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, vedi l' *art. 26, comma 3, Provvedimento 15 febbraio 2017*.

(501) Lettera così modificata dall' *art. 125, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(502) Lettera aggiunta dall' *art. 125, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(503) Comma corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, successivamente, così modificato dall' *art. 125, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(504) Comma così modificato dall' *art. 125, comma 1, lett. c), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(505) Comma così modificato dall' *art. 125, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(506) Comma corretto da *Comunicato 15 luglio 2016*, pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, successivamente, così modificato dall' *art. 125, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(507) Comma aggiunto dall' *art. 125, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

(508) Per l'emanazione delle linee guida di cui al presente comma, vedi la *Deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1096*. Per l'emanazione del Bando-tipo n° 1/2017, vedi il *Provvedimento 22 novembre 2017* e, per l'emanazione del Bando-tipo n° 2/2018, vedi il *Provvedimento 10 gennaio 2018, n. 2/2018*.

(509) Per il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, vedi il *Provvedimento 28 giugno 2017*.

---



# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **905** del 07/06/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: LLP/DEL/2017/00009

OGGETTO: Art. 13 - L.R. n° 13/2001 - ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE - AGGIORNAMENTO.

L'anno 2017 addì 07 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Anna Maria Curcuruto	Assessore	Loredana Capone
Assessore	Giovanni Giannini	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Salvatore Negro	Assessore	Sebastiano Leo
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Domenico Santorsola		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti

L'Assessore ai Lavori Pubblici (di seguito LL.PP.), avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal servizio AA.GG. del dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, confermata dal dirigente del medesimo servizio e dal dirigente della sezione LL.PP., riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha esplicitamente abrogato il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Testo Unico sugli Appalti) e il suo Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

In data 20.05.2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, correttivo del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

In particolare, per quanto attiene alla redazione e aggiornamento dei prezzari regionali, l'art. 23, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo correttivo su citato, ha, al comma 16, così disposto: *"Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso."*

Nell'aggiornamento del prezzario regionale della Puglia si è tenuto conto anche della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. Collegato Ambientale).

L'art. 13 della L.R. 15 maggio 2001 n. 13 (Norme regionali in materia di opere lavori pubblici) stabilisce che:

- 1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.*
- 2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata".*



Con D.G.R. 6 febbraio 2006, n. 108 è stato approvato l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Puglia, entrato in vigore il 31 marzo 2006.

Con D.G.R. 3 luglio 2012 n. 1314 è stato approvato l'ultimo aggiornamento del listino prezzi delle opere pubbliche della Puglia.

La Giunta regionale con deliberazione n° 49 del 26 gennaio 2016 sulla base di quanto previsto dalla L.R. 11 maggio 2001 n° 13, ha nuovamente istituito il "Tavolo Tecnico Permanente" per le attività di aggiornamento e monitoraggio del listino prezzi delle opere pubbliche in Puglia, che a causa della riorganizzazione delle strutture regionali nonché trasferimenti e pensionamenti del personale non era più operativo.

La suddetta deliberazione ha individuato i componenti del gruppo di lavoro permanente del tavolo tecnico, con la possibilità di far partecipare ai lavori del ridetto tavolo anche i rappresentanti, all'uopo incaricati delle associazioni di categoria e degli ordini professionali interessati, con funzione propositiva al fine di rendere largamente condiviso il contenuto del prezzario.

L'attività del su citato tavolo tecnico è stata supportata da una serie di incontri a livello provinciale con le associazioni di categoria ed ordini professionali interessati, nell'ottica del perseguimento dei principi di massima concertazione e condivisione con le categorie dei soggetti destinatari del provvedimento stesso.

I risultati operativi degli incontri, analizzati a livello regionale dal tavolo tecnico ristretto, hanno portato all'elaborazione del nuovo Prezzario Regionale 2017.

A seguito di detta elaborazione si è tenuta una riunione plenaria di tutti i rappresentanti provinciali e regionali delle associazioni ed ordini professionali interessati, che ha portato all'approvazione unanime del nuovo Prezzario, allegato alla presente deliberazione.

Il Tavolo Tecnico permanente istituito dovrà monitorare l'applicazione e la validità dell'elenco prezzi, verificando regolarmente la congruità dei prezzi previsti dal prezzario, nonché procedere annualmente al suo aggiornamento, così come previsto per legge.

L'allegato aggiornamento dell'elenco prezzi, distinto in settori di opere, sezioni, capitoli e paragrafi specifici, fornisce un'impostazione descrittiva delle singole voci in modo da evidenziare i requisiti, le caratteristiche tecniche e le modalità d'esecuzione dei manufatti delle opere da realizzare.



Nel prezzario sono state analizzate le seguenti sezioni:

0. Avvertenze generali
0. Norme tecniche generali
1. Edilizia
2. Recupero e Restauro
3. Infrastrutture
4. Impianti utilizzanti energie alternative
5. Impianti elettrici
6. Impianti di adduzione idrica e di scarico
7. Impianti antincendio
8. Impianti termici
9. Fognature ed acquedotti
10. Sicurezza in azienda e in cantiere
11. Opere marittime
12. Impianti sportivi
13. Igiene ambientale
14. Opere idrauliche e di bonifica
15. Opere forestali ed arboricoltura da legno
16. Indagini geologiche/sondaggi

Nelle opere compiute sono stati valutati i compensi per spese generali ed utili dell'appaltatore, per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere, nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15% ed utili 10% sul totale pari all'11,50%), l'IVA è a carico del committente.

Il prezzario regionale costituisce una guida e riferimento all'attività progettuale in materia di opere e di lavori pubblici di interesse regionale così come disposto dall'art. 1, L.R. n. 13/2001, con lo scopo di fornire un valido supporto all'attività del tecnico progettista, contemplando esclusivamente i requisiti e le caratteristiche minime attinenti alle singole forniture ed opere in cantieri di tipo medio, per cui per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferita alla specifica opera da realizzare.

Nel caso venissero adottati prezzi e voci differenti, gli stessi dovranno essere giustificati, così come previsto dalla normativa vigente dal progettista incaricato, con specifiche "analisi prezzi", che traducano precisamente l'intervento in esame, utilizzando, per queste, le voci elementari del prezzario nonché, in assenza di queste ultime, prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o da idonee indagini di mercato.



**In nessun modo potrà essere modificata una qualsiasi voce del prezzario regionale, senza l'accompagnamento della relativa giustificazione dello scostamento realizzato attraverso la formulazione del relativo giustificativo di costo (c.d. "analisi prezzi specifica").**

Le responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta quindi di esclusiva competenza ed a totale carico del progettista.

Le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la qualità dell'intervento da eseguire. Particolare attenzione va posta alle "Avvertenze Generali", per le novità inserite, ed alle voci inserite nell'elaborato, in quanto i materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo.

Il presente prezzario si applica per tutte le opere pubbliche da eseguire in ambito regionale o per appalti che godono di finanziamenti pubblici, così come previsto per legge.

Il presente prezzario è efficace dal giorno di pubblicazione in banca dati – atti regionali.

Per i progetti la cui approvazione sia intervenuta entro la data di pubblicazione del presente prezzario, valgono i prezzi contenuti nel prezzario previgente.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001, nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 "Statuto della regione Puglia"

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'assessore ai LL.PP.;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente del servizio AA.GG. e dal dirigente della sezione LL.PP.;



A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- 1) di approvare la relazione dell'assessore ai lavori pubblici, avv. Giovanni Giannini, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di approvare l'aggiornamento dell' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche -" in Puglia - Prezzario 2017, allegato alla presente deliberazione;
- 3) di disporre che l'efficacia del prezzario decorra dal giorno di pubblicazione in banca dati - atti regionali, ad eccezione di quei progetti la cui approvazione sia intervenuta prima della suddetta data di pubblicazione, per i quali valgono i prezzi del prezzario previgente;
- 4) di dare mandato al tavolo tecnico regionale permanente istituito con DGR n° 49 del 26 gennaio 2016:
  - a provvedere all'aggiornamento ed alla modifica annuale del prezzario, anche al fine di garantirne la corretta applicazione della legislazione e della normativa tecnica in materia;
  - a porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario, nonché a provvedere alla sua pubblicazione anche nella sezione Amministrazione trasparente del sito della regione Puglia;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La pubblicizzazione dell'allegato aggiornamento avverrà attraverso il sito internet ufficiale della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)), con la possibilità di poter visionare la copia cartacea depositata presso il servizio AA.GG. - dott. Giovanni Tarquinio.

Il ~~Segretario~~ <sup>Segretario Generale</sup>

~~Dott.ssa Caterina Bionetti~~

*Caterina Bionetti*

IL PRESIDENTE

Dott. Michele EMILIANO


*Michele Emiliano*



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(p.i. Lorenzo D'ATTOLICO)




IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AA.GG.

(dott. Giovanni TARQUINIO)




IL RESPONSABILE GIURIDICO DELLE ATTIVITA'

(avv. Carmen CASSANO)




IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LL.PP.

(ing. Antonio PULLI)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(ing. Barbara VALENZANO)



L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

(Avv. Giovanni GIANNINI)



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta  
Dott.a CARMELA MORETTI  
*Carmela Moretti*